

ASSOCIAZIONE “ OLTRE IL LIMITE DELL’AUTISMO ED ALTRE SINDROMI INVALIDANTI ”

STATUTO

Art.1

Costituzione – Denominazione - Sede

1. E' costituita tra genitori, familiari e tutori di persone affette di sindrome Autistica ed altre sindromi invalidanti, l'organizzazione di volontariato assume la forma di Associazione, denominata “ OLTRE IL LIMITE DELL’AUTISMO ED ALTRE SINDROMI INVALIDANTI ”, di seguito detta organizzazione.
3. Essa ha Sede legale in Via Sant’Agata n.5 c.a.p. 95039 Trecastagni (CT).
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

Art.2

Finalità

1. L'organizzazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:
 - a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché preparazione per un futuro inserimento attivo delle persone autistiche ed altre sindromi invalidanti nel tessuto sociale e lavorativo presente nel territorio ove essi vivono e conducono la loro vita nonché eventualmente anche altrove. Quanto prima detto si completa con il proporsi di adoperarsi al fine di garantire un’opportuna tutela dei diritti civili - come individuati ai sensi del D. Lgs. del 04/12/1997 n. 460 ed altra normativa vigente sull’argomento in questione - in favore delle persone autistiche ed altre sindromi invalidanti;
 - b) l'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 e dalla normativa vigente in materia;
 - c) l'associazione ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo ed altre sindromi invalidanti unitamente a quella delle loro famiglie. Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella “Carta dei diritti delle persone autistiche” di Autisme Europe estendibili pure ad altre sindromi invalidanti, carta questa ultima che risulta annessa al presente statuto;
 - d) l'associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche ed altre sindromi invalidanti, ad incrementare le conoscenze sull’autismo e diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche come pure per le altre sindromi invalidanti;
 - e) Per il raggiungimento della finalità indicata alla lettera d) l'associazione si propone di:
 - 1) Creare un collegamento tra le famiglie, mediante incontri con scambio di esperienze e la proposizione di eventuali problematiche nonché presentare le potenziali proposte affinché le problematiche possano essere meglio affrontate in sinergia con le altre famiglie o altre potenzialità presenti in associazione;
 - 2) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati ad migliore integrazione sociale e non solo della persona diversamente abile;
 - 3) Promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica, genitori e operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni

- internazionali ufficiali sull'autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- 4) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole; enti locali; ASL; ospedali; istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, dar vita a percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di persone diversamente abili mediante l'attivazione di progetti di formazione al lavoro nel settore dell'agricoltura sociale e non solo, nonché ampliare le conoscenze scientifiche e di ricerca anche allo scopo di incrementare le conoscenze scientifiche avvalendosi anche degli eventi pratici vissuti nonché ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
 - 5) Promuovere comunità progettate come luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare, mediante anche il coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi assistiti e interventi riabilitativi e psicoeducativi permanenti, come anche sviluppare attività ludiche, artistiche visti anche come interventi riabilitativi e psicoeducativi;
 - 6) Promuovere servizi di assistenza ed ospitalità temporanei o permanenti al fine di creare dei luoghi stabili, permanenti nonché organizzati nel rispetto dei giusti parametri previsti dalla legge.
 - 7) Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati al fine poter così ampliare la gamma dei servizi favore delle persone autistiche ed altre sindromi invalidanti;
 - 8) Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere (in particolare con l'Associazione Internazionale Autismo Europa) di cui si condividono reciprocamente gli obiettivi;

Tutte le suddette attività rientrano fra le attività di volontariato e sono svolte, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale in forma gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Inoltre i servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici, ma semmai possono completare o essere in sinergia con i predetti servizi di competenza degli enti pubblici.

Art.3

Diversi tipi di aderenti, obblighi e loro cessazione come associato

- Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente inoltre gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.
- Gli associati **fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
- Gli associati **ordinari** sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale dei diversamente abili fruitori dei servizi associativi, nonché coloro che dichiarano di condividere le finalità dell'associazione e di spendersi gratuitamente per il raggiungimento delle medesime finalità.
- Gli associati per essere ammessi all'associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'associazione.
- L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo.
- All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.
- Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.
- E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- L'associazione si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza; tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto e l'obbligo di rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto.
- L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

- ⤴ I soci cessano di appartenere all'associazione oltre che per morte anche, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.
- ⤴ Coloro che sono interessati a far parte dell'associazione come soci dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.
- ⤴ Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- ⤴ Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) non aver effettuato il versamento della quota associativa, occorre meglio precisare che cessa la qualità di socio per colui che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, o che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione. Questo al fine di effettuare una selezione dei soci che abbiano una effettiva volontà partecipativa e collaborativa con le finalità dell'associazione;
 - c) morte;
 - d) indegnità deliberata dal Consiglio;

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi a nessun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Assemblea.

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o dalla data risultante dall'atto di convocazione sia che essa sia consegnata a mano o per mezzo di strumenti informatici tipo l'e-mail.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti all'associazione, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7, onde evitare malfunzionamenti, in base alle esigenze.
2. I Membri del Consiglio Direttivo devono prevedere: il Presidente - che è anche il Presidente dell'organizzazione -, il Vice Presidente, il Segretario.
3. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano oppure dalla data riportata sul messaggio informatico tipo e-mail.
5. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere il personale in base alle esigenze, nei limiti imposti dall'art. 3 comma 4 L. 266/91;
 - nominare, sotto consiglio del Presidente, il segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8

Presidente

1. Il Presidente, che è sia Presidente dell'assemblea che del Consiglio, è eletto dall'Assemblea, validamente costituita, a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art.9
Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
 - predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;
 - nelle predette operazioni può essere coadiuvato o sostituito dal Presidente.

Art.10
Collegio dei revisori dei conti (ove se ne preveda la costituzione)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.11
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. La carica del Presidente, che risulti tra i soci fondatori dell'associazione, questa può essere sfiduciata solo dal 75% dei soci aventi diritto al voto.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12
Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.13
Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione né fruire dei servizi offerti dall'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.15
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto, salvo l'art. 8 dello statuto il quale richiede il voto favorevole alla modifica da parte del 75% degli aventi diritto al voto, possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da non meno un ½ più uno degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole da parte di almeno il 75% degli aderenti all'organizzazione sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

Art.16
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà - con voto unanime da parte di tutti i soci aventi diritto al voto in 1^a convocazione e con il voto minimo del 85% degli associati aventi diritto al voto in 2^a convocazione.
2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Trecastagni, 13/01/2012

Letto, scritto e confermato

CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AUTISTICHE

Le persone autistiche devono poter godere degli stessi diritti e privilegi della popolazione europea nella misura delle proprie possibilità e del proprio miglior interesse.

La carta dei diritti delle persone autistiche è stata adottata come risoluzione formale del Comitato per gli affari sociali del Parlamento Europeo nel maggio 1996.

Questi diritti devono essere valorizzati, protetti e applicati in ogni stato attraverso una legislazione appropriata. Dovrebbero essere tenute in considerazione le dichiarazioni statunitensi sui Diritti dei

Disabili Mentali (1971) e sui Diritti delle Persone Handicappate (1975), nonché le altre dichiarazioni dei Diritti dell'Uomo; in particolare, per quanto le persone autistiche, si dovrebbe includere quanto segue:

- IL DIRITTO per le persone autistiche a una vita piena e indipendente nella misura delle proprie possibilità.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a una diagnosi e una valutazione clinica precisa, accessibile e imparziale.
- IL DIRITTO per le persone autistiche ad una educazione accessibile e appropriata.
- IL DIRITTO per le persone autistiche o i propri rappresentanti a partecipare a ogni decisione riguardo al proprio futuro e, per quanto possibile, al riconoscimento e al rispetto dei propri desideri.
- IL DIRITTO per le persone autistiche ad una abitazione accessibile e appropriata.
- IL DIRITTO per le persone autistiche alle attrezzature, all'aiuto e alla presa in carico necessaria a condurre una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente.
- IL DIRITTO per le persone autistiche di un reddito o ad uno stipendio sufficiente a provvedere al proprio sostentamento.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a partecipare, per quanto possibile, allo sviluppo o alla gestione dei servizi realizzati per il loro benessere.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a consulenze e cure accessibili e appropriati per la propria salute mentale e fisica e per la propria vita spirituale, cioè a trattamenti e cure mediche accessibili, qualificati e somministrati soltanto a ragion veduta e con tutte le precauzioni del caso.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni e a un lavoro significativo senza discriminazione o pregiudizi; la formazione professionale e il lavoro dovrebbero tener conto delle capacità e delle inclinazioni individuali.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a mezzi di trasporto accessibili e alla libertà di movimento.
- IL DIRITTO per le persone autistiche ad aver accesso ad attività culturali, ricreative e sportive e a goderne pienamente.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a godere e usufruire di tutte le risorse, i servizi e le attività a disposizione del resto della popolazione.
- IL DIRITTO per le persone autistiche ad avere relazioni sessuali, compreso il matrimonio, senza coercizione o sfruttamento.
- IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) alla rappresentanza e all'assistenza giuridica e alla piena protezione dei propri diritti legali.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a non dover subire la paura o la minaccia di un internamento ingiustificato in ospedale psichiatrico o in qualunque altro istituto di reclusione.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a non subire maltrattamenti fisici o abbandono terapeutico.
- IL DIRITTO per le persone autistiche a non ricevere trattamenti farmacologici inappropriati o eccessivi.
- IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) all'accesso ad ogni documentazione personale in campo medico, psicologico, psichiatrico o educativo..